

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 07/11/2024

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 4.6.2019 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 36.600,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 305,00 ciascuna;

nel mese di agosto 2023, in corrispondenza della rata n. 49 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 28.2.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 1.242,50, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale.

La parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione della penale di estinzione anticipata [€ 195,43] in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

In sede di riscontro al reclamo ha provveduto a rimborsare all'odierno ricorrente un ulteriore importo, pari ad euro 234,28 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "spese di istruttoria", calcolato secondo il criterio della curva degli interessi.

Il risultato, maggiorato degli interessi legali per complessivi euro 240,08, è stato corrisposto al rappresentante del ricorrente, munito di delega all'incasso delle somme eventualmente riconosciute a mezzo bonifico bancario.

Con riguardo alle Commissioni di intermediazione, esse riguardano costi corrispondenti a quanto fatturato dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno, tant'è che sono già stati integralmente e definitivamente sostenuti. Inoltre, secondo la normativa vigente, e nel quadro della giurisprudenza europea in tema, non sono dovuti rimborsi per oneri up-front.

Per quanto concerne le "Spese di istruttoria", correttamente in contratto se ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata: si tratta infatti di costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata e quindi sono palesemente ed integralmente up front.

Lo stesso dicasi per gli "Oneri fiscali", che sono somme dovute all'erario in sede di stipula ai sensi della normativa tributaria e perciò non sono certo costi commissionali rimborsabili. Quanto alla penale, l'intermediario ha provveduto, già in sede di riscontro al reclamo, ad includere nella somma corrisposta l'importo di € 2,40 maggiorato degli interessi legali dalla data dell'anticipata estinzione, a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo di estinzione anticipata addebitato in sede di emissione del conteggio. La differenza tra quanto originariamente addebitato a titolo di indennizzo e la rideterminazione dello stesso secondo i principi enunciati dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento corrisponde ad € 2,40 (in forza del rimborso effettuato in favore di parte ricorrente per la quota parte di spese di istruttoria pari ad € 240,08).

Non sono dovute spese legali.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *«non sono soggette a riduzione».*

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	3,48%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	36,83%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	spese di istruttoria (<i>recurring</i>)	€ 636,00	€ 376,30	€ 234,26		€ 142,02
☐	comm intermediazione (<i>up front</i>)	€ 1.464,00	€ 866,20	€ 539,23		€ 539,23
☒						€ 0,00
☒						€ 0,00
☒						€ 0,00
☒						€ 0,00
rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 681,25
interessi legali	sì

La somma dovuta ammonta quindi a € 681,25.

Il risultato non coincide con quanto richiesto a questo titolo dal ricorrente [€ 1.242,50], che domanda la restituzione in proporzione lineare e non tiene conto di quanto rimborsato dall'intermediario.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 7496 del 27.06.2024 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le spese di istruttoria, mentre ha ritenuto up front la commissione di intermediazione.

19.- Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Si richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.

Dal conteggio estintivo agli atti risulta che l’intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l’importo di € 195,43.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell’estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo di cui all’art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Dall’esame del conteggio estintivo sopra richiamato, risulta che l’importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 19.543,96 (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio – la insolita presente come posta positiva nel conteggio è “annullata” dal corrispondente valore del pagamento atteso per la medesima mensilità di agosto 2023, come da calcolo infra – e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati: € 36.600,00 – 14.945,00 – 305,00 – 2.111,04 + 305,00 = € 19.543,96), sicché l’indennizzo applicato corrisponde all’1% dell’importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall’intermediario sulla base della tabella sopra riportata: la ricorrente ha quindi diritto alla restituzione dell’eccedenza applicata dall’intermediario rispetto all’1% dell’importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, occorre detrarre l’ulteriore importo da corrispondere all’istante, pari ad euro 915,53 (corrispondente alla somma di quanto ancora effettivamente dovuto e di quanto già riconosciuto ex post per il rimborso delle spese di istruttoria, ossia euro 681,25 + euro 234,28: cfr. supra, tabella di calcolo; euro 19.543,96 – 915,53 = euro 18.628,43).

Pertanto, la commissione massima applicabile corrisponde ad euro 186,28: sicché è ulteriormente dovuta al ricorrente la differenza fra quella applicata e quella applicabile, per euro 9,15 (euro 195,43 – 186,28).

Tuttavia, occorre altresì detrarre quanto riconosciuto dall’intermediario, in sede di riscontro al reclamo, a titolo di rimborso parziale della penale per € 2,34 (al netto degli interessi legali di € 0,06 da sottrarre all’importo complessivo versato a questo titolo di € 2,40) giusta evidenza in atti (del bonifico per l’importo complessivo di € 242,48 comprensivo del

rimborso degli oneri per l'estinzione e della restituzione parziale della penale, oltre a relativi interessi).

Il residuo dovuto a questo titolo ammonta dunque ad € 9,15 – 2,34 = € 6,81.

20.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

21.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

22.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec. n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 688,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA